

# Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

(Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

**Modifica del 23 novembre 2011**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 marzo 2000<sup>1</sup> concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

*Negli articoli 14 e 62a l'espressione «categoria fiscale» è sostituita con «categoria di tassa», con le necessarie modifiche grammaticali.*

*Art. 14a* Sconto per i veicoli equipaggiati a posteriori con un sistema di filtro antiparticolato

<sup>1</sup> Per gli autoveicoli pesanti e quelli leggeri delle categorie di norme sulle emissioni EURO II / EURO 2 ed EURO III / EURO 3, comprovatamente equipaggiati a posteriori con un sistema di filtro antiparticolato e che soddisfano inoltre i requisiti di cui all'allegato 1a, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a:

- a. 2,76 centesimi per i veicoli della categoria di norme EURO II / EURO 2 (categoria di tassa 1);
- b. 2,39 centesimi per i veicoli della categoria di norme EURO III / EURO 3 (categoria di tassa 2).

<sup>2</sup> L'Amministrazione delle dogane può controllare il rispetto del valore limite di emissione di particolato nei veicoli di cui al capoverso 1.

II

<sup>1</sup> L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

<sup>2</sup> Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 1a conformemente alla versione qui annessa.

<sup>1</sup> RS 641.811

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

23 novembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato 1*  
(art. 14)

## Categorie di tassa

Le prescrizioni internazionali si applicano nella versione vincolante secondo l'allegato 2 OETV<sup>2</sup>.

### **a. Autoveicoli pesanti (peso totale > 3,5 t)**

*Categoria di tassa 1:*

EURO 1, EURO 0 o precedenti

EURO II / EURO 2

---

Prescrizioni sui gas di scarico

---

- Norma A (OEA 2<sup>3</sup> dall'1.10.1993) con i seguenti valori limite:  
CO ≤ 4,0 / HC ≤ 1,1 / NOx ≤ 7,0 g/kWh  
Particolato ≤ 0,15 / particolato ≤ 0,25 g/kWh  
per motori ≤ 0,7 l/cil. e > 3000/min
  - Direttiva 88/77/CEE  
nella versione della direttiva 91/542/CEE, valori limite fissati alla riga B o  
nella versione della direttiva 96/1/CE
  - Direttiva 70/220/ CEE nella versione della direttiva 96/69/CE
  - Regolamento ECE n. 49, emendamento 02, valori limite fissati alla riga B
  - Regolamento ECE n. 83, emendamento 04
- 

La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle categorie di tassa 2 e 3.

<sup>2</sup> RS 741.41

<sup>3</sup> O del 22 ott. 1986 sui gas di scarico degli autoveicoli pesanti (RU 1986 1866, 1987 223, 1989 496, 1993 240, 1994 167, 1995 4425).

---

*Categoria di tassa 2:*

EURO III / EURO 3

---

*Prescrizioni sui gas di scarico*

---

- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A (compresi motori a gas)
  - Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A
  - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A (compresi motori a gas)
  - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A
- 

*Categoria di tassa 3:*

EURO IV, V o successivi / EURO 4, 5 o successivi

---

*Prescrizioni sui gas di scarico*

---

- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 (compresi motori a gas) e seguenti
  - Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B
  - Direttiva 2005/55/CE
  - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 (compresi motori a gas) o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1
  - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B
  - Regolamento (CE) n. 595/2009
-

**b. Autoveicoli leggeri (peso totale  $\leq 3,5$  t)***Categoria di tassa 1:*

EURO 1, EURO 0 o precedenti

EURO 2 / EURO II

---

*Prescrizioni sui gas di scarico*

---

- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 96/69/CE
  - Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 91/542/CEE, valori limite fissati alla riga B o nella versione della direttiva 96/1/CE
  - Regolamento ECE n. 83, emendamento 04
  - Regolamento ECE n. 49, emendamento 02, valori limite fissati alla riga B
- 

La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle categorie di tassa 2 e 3.

*Categoria di tassa 2:*

EURO 3 / EURO III

---

*Prescrizioni sui gas di scarico*

---

- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A
  - Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A
  - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A
  - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A
-

---

*Categoria di tassa 3:*

EURO 4, 5 o successivi / EURO IV, V o successivi

---

*Prescrizioni sui gas di scarico*

---

- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B
  - Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti
  - Direttiva 2005/55/CE
  - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B
  - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1
  - Regolamento ECE n. 83, emendamento 06
  - Regolamento (CE) n. 715/2007
  - Regolamento (CE) n. 595/2009
-

*Allegato 1a*  
(art. 14a)

## **Requisiti per gli autoveicoli equipaggiati a posteriori con un sistema di filtro antiparticolato**

Affinché possa essere concesso lo sconto ai sensi dell'articolo 14a, devono essere adempiute le seguenti condizioni:

- a. gli autoveicoli devono soddisfare i requisiti relativi alle categorie di norme sulle emissioni EURO II / EURO 2 o EURO III / EURO 3 secondo l'allegato 1;
- b. negli autoveicoli svizzeri delle categorie di norme sulle emissioni EURO II / EURO 2 ed EURO III / EURO 3, il sistema di filtro antiparticolato montato a posteriori deve raggiungere almeno il valore limite per il particolato degli autoveicoli della categoria di norme EURO IV / EURO 4.

Occorre inoltre tenere conto dell'elenco dei filtri<sup>4</sup> dell'Ufficio federale dell'ambiente e del promemoria dell'Ufficio federale delle strade concernente l'equipaggiamento a posteriori di filtri antiparticolati<sup>5</sup>.

Il sistema di filtro antiparticolato montato sugli autoveicoli esteri delle categorie di norme sulle emissioni EURO II / EURO 2 ed EURO III / EURO 3 deve raggiungere lo stesso livello di riduzione delle emissioni di particolato degli autoveicoli svizzeri;

- c. occorre comprovare che il sistema di filtro antiparticolato soddisfa i requisiti di cui alla lettera b. La prova è fornita mediante un'iscrizione nella licenza di circolazione o nel certificato di immatricolazione oppure tramite un'attestazione equivalente rilasciata dalle autorità per la messa in circolazione. La prova deve essere trasportata all'interno dell'autoveicolo.

<sup>4</sup> [www.bafu.admin.ch/partikelfilterliste/index.html?lang=it](http://www.bafu.admin.ch/partikelfilterliste/index.html?lang=it)

<sup>5</sup> *Merksblatt betreffend den nachträglichen Einbau von Partikelfiltern* del 4 apr. 2006.

